

VADEMECUM

TASSA DI RILASCIO E RINNOVO CONCESSIONI REGIONALI

CASE DI CURA

L. R. 10/2003

Testo unico della disciplina dei Tributi Regionali



**Regione
Lombardia**

A cura della
Direzione Centrale Bilancio e Finanza
U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
e con il contributo della
Direzione Generale Welfare
U.O. Polo Ospedaliero

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
La tassa sulle concessioni.....	4
2. TASSA DI RILASCIO E RINNOVO CONCESSIONI REGIONALI L.R. 10/2003	5
Tassa di rilascio	5
Modalità di adempimento per la tassa di rilascio	6
Tassa di rinnovo	6
Modalità di adempimento per la tassa di rinnovo	7
3. FAQ	8
Nuovi posti letto	8
Subentro per variazione di titolarità	10
Riduzione dei posti letto	11

1. INTRODUZIONE

La tassa sulle concessioni

La **tassa sulle concessioni** è un tributo regionale che deve essere versato dal titolare di un atto o di una licenza e che lo autorizza a esercitare una specifica attività.

L'importo della **tassa per il rilascio e il rinnovo della concessione** viene definito in base a quanto indicato nel **tariffario regionale** riportato nella **tabella A** allegata alla **L.r. n.10/2003 “Testo unico della disciplina dei Tributi Regionali”** ed è dovuto, ove previsto, anche per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (da ora in avanti definite “Case di cura”).

Il presente Vademecum è uno strumento di supporto per le casistiche inerenti alla tassa di rilascio e di rinnovo delle concessioni regionali per le Case di cura (L.r. 10/2003).

2. TASSA DI RILASCIO E RINNOVO CONCESSIONI REGIONALI L.R. 10/2003

Schema importi da versare da parte delle case di cura

TIPOLOGIA TASSA	N. POSTI LETTO (posti letto autorizzati o accreditati senza contratto)	IMPORTO
Rilascio	fino a 50 posti letto	€ 722,52
Rilascio	fino a 100 posti letto	€ 1.666,09
Rilascio	più di 100 posti letto	€ 4.164,19
Rinnovo	fino a 50 posti letto	€ 361,52
Rinnovo	fino a 100 posti letto	€ 833,04
Rinnovo	più di 100 posti letto	€ 2.082,35


Tassa di rilascio

Ai sensi della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10, ai fini dell'emanazione **dell'atto di concessione** regionale da parte dell'Ente competente, il concessionario deve provvedere al pagamento della **tassa di rilascio entro e non oltre la consegna dell'atto stesso** (art. 35) e gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale sono privi di efficacia sino all'avvenuto pagamento delle tasse medesime (art. 34, comma 4).

Il pubblico ufficiale che rilasci l'atto senza che sia stato effettuato il corretto versamento della tassa è soggetto a sanzioni amministrative (art. 37, comma 2).

Modalità di adempimento per la tassa di rilascio

Il versamento della **tassa di rilascio della concessione** deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della **piattaforma pagoPA**¹, selezionando "Regione Lombardia" come Ente.

 Le ATS devono recepire nel corso dell'istruttoria tecnica, che precede l'emanazione dell'atto, una dichiarazione scritta di impegno da parte del Concessionario (*alias* Casa di cura), al pagamento della tassa di rilascio il giorno stesso della conclusione dell'iter autorizzativo da parte di Regione Lombardia (DG Welfare *da ora in poi* Regione Lombardia). Nel caso in cui il Concessionario provvedesse al pagamento anticipato di tale tassa, le ATS nel corso dell'istruttoria tecnica dovranno darne menzione nell'atto che verrà trasmesso **sia alla Direzione Generale Welfare che alla DC Bilancio e Finanza** di Regione Lombardia per il rilascio dell'autorizzazione.

N.B.

Nel caso in cui la casa di cura, dopo le verifiche da parte dell'ATS e di Regione Lombardia, non possedesse i requisiti, la stessa potrà richiedere il rimborso del versamento effettuato per "pagamento non dovuto" entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento è stato effettuato, pena decadenza, presso la U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali all'indirizzo PEC **presidenza@pec.regione.lombardia.it**, seguendo le indicazioni riportate al seguente **link**: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/imprese/tributi-e-canoni-per-le-imprese/tassa-sulle-concessioni/richiesta-rimborso-concessioni/richiesta-rimborso-concessioni>

Tassa di rinnovo

¹ https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=R_LOMBAR

Il versamento della **tassa di rinnovo della concessione regionale è dovuto dal titolare della concessione entro il 31 gennaio di ogni anno**. A partire dal periodo di imposta 2023 non si procede con l'applicazione di sanzioni ed interessi purché tale pagamento avvenga entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce, sulla base della recente modifica dell'art. 36, comma 2 bis della L.R. n. 10/2003 (legge aggiornata con L.R. 7 agosto 2023, n. 2).

Modalità di adempimento per la tassa di rinnovo

Il titolare della concessione riceve dalla competente struttura tributaria, all'indirizzo PEC registrato in camera di commercio, la comunicazione dell'avviso di scadenza completo del bollettino pagoPa² da pagarsi **nei termini riportati sull'avviso stesso**.

Sulla **piattaforma pagoPA³** è possibile effettuare anche i pagamenti **tardivi** in caso di mancato versamento della tassa di rinnovo nei tempi stabiliti.

² https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=R_LOMBAR

³ <https://www.tributi.regione.lombardia.it/PagoConcessione/#/>

3. FAQ

CASE DI CURA

Nuovi posti letto

L'ATS competente, a seguito dell'istruttoria tecnica, è in procinto di inviare a Regione Lombardia la proposta di **nuovi posti letto autorizzati o autorizzati accreditati senza contratto** a una casa di cura che **in precedenza non ne aveva**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura dovrà pagare la tassa di rilascio **calcolata in base al numero di posti letto in corso di autorizzazione**.

In particolare, il concessionario è tenuto al versamento della **tassa di rilascio** secondo i seguenti importi:

- € 722,52 se l'istituto ha **fino a 50 posti letto**
- € 1.666,09 se l'istituto ha **fino a 100 posti letto**
- € 4.164,19 se l'istituto ha **più di 100 posti letto**

Nell'anno in cui è stato emanato il provvedimento di autorizzazione, inoltre, la casa di cura **non è tenuta al pagamento della tassa di rinnovo**, la quale **dovrà essere versata a partire dall'anno successivo all'autorizzazione stessa**. Per maggior chiarezza, si riportano gli importi della tassa di rinnovo per le case di cura:

- € 361,52 se l'istituto ha **fino a 50 posti letto**
- € 833,04 se l'istituto ha **fino a 100 posti letto**

- € 2.082,35 se l'istituto ha **più di 100 posti letto**

L'ATS competente, a seguito dell'istruttoria tecnica, è in procinto di inviare a Regione Lombardia la proposta di **nuovi posti letto autorizzati o accreditati senza contratto** a una casa di cura **già dotata in precedenza di posti letto privati**.

In particolare, la casa di cura paga la **tassa di rinnovo per la fascia 1-50 posti letto autorizzati** e l'aumento dei posti letto autorizzati non comporta il cambio ad una fascia superiore.

Quanto deve pagare la casa di cura?

In questo caso la casa di cura deve pagare **la tassa di rinnovo** secondo i termini stabiliti al paragrafo **TASSA DI RINNOVO**.

I nuovi posti letto autorizzati **non comportano un cambio dell'importo della tassa alla fascia superiore** (es. 51-100) e, conseguentemente, la casa di cura ha già assolto o sta per assolvere l'onere tributario col pagamento della tassa di rinnovo che è già prevista.

La casa di cura non è tenuta, inoltre, al pagamento della tassa di rilascio per i nuovi posti letto autorizzati o accreditati senza contratto.

L'ATS competente, a seguito dell'istruttoria tecnica, è in procinto di inviare a Regione Lombardia la proposta di **nuovi posti letto autorizzati o accreditati senza contratto** a una casa di cura **già dotata in precedenza di posti letto autorizzati**.

In particolare, la casa di cura **paga la tassa di rinnovo per la fascia 1-50 posti letto autorizzati** e l'aumento dei posti letto autorizzati **comporta il cambio ad una fascia superiore (es. 51-100)**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura deve pagare **la tassa di rinnovo** secondo i termini stabiliti al paragrafo **TASSA DI RINNOVO** calcolata in base al precedente numero di posti letto autorizzati o accreditati senza contratto.

In questo caso, i nuovi posti letto autorizzati **comportano un cambio dell'importo della tassa alla fascia superiore (es. 51-100)** e, conseguentemente, **la casa di cura**

deve pagare la tassa di rilascio calcolata in base ai posti letto autorizzati o accreditati senza contratto (precedenti e nuovi).

Subentro per variazione di titolarità

L'ATS competente, a seguito dell'istruttoria tecnica, sta per inviare a Regione Lombardia l'atto relativo alla proposta di autorizzazione di un **subentro** per variazione di titolarità di una casa di cura con posti letto autorizzati o accreditati senza contratto **nel corso dell'anno**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura in **procinto di chiusura nel corso** dell'anno è tenuta al **pagamento integrale della tassa di rinnovo**, poiché non frazionabile.

La casa di cura **prossima al subentro** dovrà **pagare la tassa di rilascio** calcolata in base al numero di posti letto in corso di autorizzazione.

L'ATS competente, a seguito dell'istruttoria tecnica, sta per inviare a Regione Lombardia l'atto relativo alla proposta di autorizzazione di un **subentro** per variazione di titolarità di una casa di cura con posti letto autorizzati o accreditati senza contratto **con decorrenza 1° gennaio dell'anno X**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura in **procinto di chiusura** al 31 dicembre **non** è tenuta al **pagamento integrale** della tassa di rinnovo nell'anno successivo.

La casa di cura **prossima al subentro** con decorrenza **1° gennaio dovrà pagare esclusivamente la tassa di rilascio** calcolata in base al numero di posti letto in corso di autorizzazione.

Riduzione dei posti letto

L'ATS competente a seguito dell'istruttoria tecnica, sta procedendo ad inviare a Regione Lombardia l'atto relativo alla proposta di **riduzione di posti letto autorizzati o accreditati senza contratto** a una casa di cura **già dotata in precedenza di posti letto autorizzati**. In particolare, la casa di cura paga la **tassa di rinnovo per la fascia 51-100 posti letto autorizzati** e la riduzione dei posti letto autorizzati **non comporta il cambio ad una fascia inferiore**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

In questo caso la casa di cura paga **la tassa di rinnovo** secondo i termini stabiliti al paragrafo **TASSA DI RINNOVO**.

I posti letto autorizzati ridotti **non comportano un cambio dell'importo della tassa alla fascia inferiore (es. 1-50)** e, conseguentemente, la casa di cura è tenuta ad assolvere l'onere tributario col pagamento della tassa di rinnovo.

La casa di cura **non è tenuta**, inoltre, **al pagamento della tassa di rilascio** per l'emanazione dell'atto che prevede la riduzione dei posti letto autorizzati o accreditati senza contratto.

L'ATS competente a seguito dell'istruttoria tecnica, sta procedendo ad inviare a Regione Lombardia l'atto relativo alla proposta di autorizzazione alla **riduzione di posti letto autorizzati o accreditati senza contratto** a una casa di cura **già dotata in precedenza di posti letto autorizzati**.

In particolare, la casa di cura paga la **tassa di rinnovo per la fascia 51-100 posti letto autorizzati** e la riduzione dei posti letto **privati comporta il cambio ad una fascia inferiore (es. 1-50)**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura paga secondo i termini stabiliti al paragrafo **TASSA DI RINNOVO** calcolata in base al precedente numero posti letto autorizzati o accreditati senza contratto. In questo caso, la riduzione dei posti letto autorizzati **comporta un cambio dell'importo della tassa alla fascia inferiore (es. 1-50)** e, conseguentemente, dall'anno successivo all'emanazione dell'atto che autorizza la riduzione, la tassa sarà calcolata in base al nuovo numero di posti letto autorizzati o accreditati senza contratto.

La casa di cura **non è tenuta**, inoltre, al pagamento della **tassa di rilascio per l'emanazione dell'atto** che prevede la riduzione dei posti letto autorizzati o accreditati senza contratto

Non è possibile richiedere il rimborso per la tassa di rinnovo calcolata con il precedente numero di posti letto autorizzati poiché la stessa **non è frazionabile**.

La casa di cura procede a **ridurre i posti letto autorizzati o accreditati senza contratto**.

Quanto deve pagare la casa di cura?

La casa di cura con posti letto autorizzati o accreditati senza contratto **dovrà pagare integralmente la tassa di rinnovo** nell'anno in cui è stato emanato il relativo atto.

Non è possibile richiedere il rimborso poiché **la tassa di rinnovo non è frazionabile**.